

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD OGGETTO: “ EDIFICI SCOLASTICI VARI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. FRANCO AMERIO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTI ELETTRICI “.
CIG: Z41101F853

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Dott. Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (Sv) il 03/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Il p.i. Franco AMERIO nato a Torino il 06/02/1954, con studio in Alpignano, via Ferna n. 10, partita IVA n. 07381860019 codice fiscale MRAFNC54B06L219D, iscritto all' Albo dei Periti Industriali della Provincia di Torino al n. 3093;

PREMESSO CHE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. - 23293/2014 del .../.../2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito al p.i. Franco AMERIO, l'incarico professionale relativo alla redazione della DIRI dell'Istituto “J.B.Beccari” e alla presentazione della documentazione al Comando Provinciale VV.F. per il rinnovo di certificati di prevenzione incendi in scadenza. All'affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z41101F853

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce al p.i. Franco AMERIO, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'incarico professionale relativo a: “Edifici scolastici vari: affidamento incarico professionale al p.i. Franco Amerio in materia di prevenzione incendi e impianti elettrici”.

L'attività professionale relativa all'incarico in oggetto, dettagliata nel preventivo prot. n. 67634 del 17/04/2014 e nel preventivo prot. n. 81596 del 13/05/2014 depositati agli atti, è così articolata:

a. Istituto J.B. Beccari – via Parenzo n. 46 Torino:

Redazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008, di dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico (DIRI) mediante l'espletamento delle seguenti attività:

- o Rilievo dell' impianto e restituzione grafica;
- o Verifica dell'idoneità dei componenti e dell'impianto;
- o Prove e verifiche;

b. Edifici scolastici vari :

Espletamento, in relazione alla necessità di adempiere a specifiche prescrizioni impartite dal Comando

Provinciale VV.F. e al rinnovo periodico dei certificati di prevenzione incendi oltre che il completamento di pratiche in itinere, per ipotetici 4 edifici scolastici, delle seguenti attività:

- o sopralluoghi tecnici presso gli edifici scolastici per la verifica della funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione incendio; asseverazioni inerenti le attività di cui al D.P.R. 151/2011 inerenti le scuole, attestanti la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio;
- o compilazione di apposita modulistica, predisposta dal Comando Provinciale VV.F., delle asseverazioni di cui sopra;
- o redazione e sottoscrizione dei modelli DICH.PROD.2008 e CERT.REI.2008 reattive alle pratiche di prevenzione incendi;

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Per quanto concerne l'attività professionale di cui all' art. 1 lettera a. (Istituto J.B.Beccari), l'incaricato dovrà redigere e consegnare la dichiarazione di rispondenza (DIRI) dell'impianto elettrico entro 20 giorni, con decorrenza dalla data di formale stipulazione del contratto

Per quanto concerne l'attività di cui all' art. 1 lettera b. (Edifici scolastici vari), le tempistiche per l'espletamento dell'incarico sono connesse allo sviluppo degli iter procedurali relativi a specifiche prescrizioni impartite da Comando Provinciale nonché alle procedure di rinnovo e completamento pratiche di prevenzione incendi. Indipendentemente dalle tempistiche di sviluppo degli iter procedurali, l'incaricato dovrà comunque espletare la sua attività entro 12 mesi, con decorrenza dalla data di formale stipulazione del contratto.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'incarico in oggetto è pari ad euro 14.559,48 così articolato:

- Onorario prestazioni:	
- Per DIRI Istituto J.B. Beccari	4.500,00 €
- Per attività prevenzione incendi in edifici scolastici vari (€ 1.800,00 * 4 = 7.200,00 €)	7.200,00 €
- Totale onorario	11.700,00 €
- Contributo cassa professionale (2% su onorario)	234,00 €
- Imponibile IVA	11.934,00 €
- IVA 22%	2.625,48 €
- TOTALE	14.559,48 €

Il pagamento del corrispettivo avverrà in base alle seguenti modalità:

- a. Per le prestazioni di cui all' art. 1 lettera a. (Istituto J.B.Beccari) :100% alla consegna della DIRI redatta in conformità ai disposti di legge;
- b. Per le prestazioni di cui all' art. 1 lettera b. (Edifici scolastici vari) : € 1.800,00 (per ogni Istituto Scolastico) alla consegna, al competente servizio provinciale, della documentazione completa relativa a ciascun Istituto Scolastico;

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di

prestazioni professionali.

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

Eventuali prove di laboratorio sono escluse dall'onorario indicato nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 – Revoca - Penali

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

La Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa.

Qualora la documentazione risultasse non accolta per difetto o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo affidamento, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la predisposizione della documentazione sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, la Provincia si riserva di applicare una penale dell'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

In caso di ritardo superiore a 30 gg., la Provincia si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'incaricato

L'incaricato, p.i. Franco AMERIO, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'Incaricato